



Settore Ambiente, Risorse e Manutenzione

REGOLAMENTO DEL VERDE

12 marzo 1999

Allegato alla delibera di C.C. n°16 del 12 marzo 1999

INDICE

PREMESSA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

2. TUTELA E CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

- 2.1 Criteri di vincolo per gli alberi
- 2.1.1 Criteri di vincolo per le siepi
- 2.1.2 Interventi ammessi o vietati sui vegetali soggetti a tutela
- 2.1.3 Specie consigliate, ammesse e vietate
- 2.1.4 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

3. VERDE PRIVATO

- 3.1 Tutela degli alberi dei privati
- 3.1.1. Criteri per concedere l'abbattimento
- 3.1.2. Obbligo della sostituzione
- 3.2. Nuovi impianti - Concessioni edilizie
- 3.2.1 Scelta delle specie: limitazioni, quantità e dimensione minima
- 3.2.2 Indicazioni progettuali in materia di sistemazione a verde di aree e alberature stradali
- 3.3. Interventi manutentivi e cure sugli alberi tutelati
- 3.3.1. Interventi ammessi e consigliati
- 3.3.2. Potatura
- 3.4. Incentivi per la conservazione degli alberi, delle siepi esistenti e per la formazione di nuove siepi
- 3.5 Sanzioni
- 3.6 Smaltimento dei residui vegetali ottenuti dalla manutenzione dei giardini

4. VERDE PUBBLICO

- 4.1 Norme di comportamento nei parchi e giardini
- 4.1.2 Attività ammesse e attività vietate
- 4.1.3 Attività soggette ad autorizzazione scritta
- 4.1.4 Sanzioni
- 4.2 Criteri di stima del danno biologico ed ornamentale arrecati al verde pubblico da parte di privati e di imprese
- 4.3 Protezione di alberi e arbusti nei cantieri
- 4.3.1 Sanzioni
- 4.4 Criteri di collaudo da parte degli uffici tecnici comunali delle opere a verde pubblico progettate e realizzate da privati nell'ambito degli interventi di lottizzazione
- 4.5 Convenzioni e Comodati
- 4.5.1 La messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee su suolo pubblico da parte di privati
- 4.5.2 La sponsorizzazione di aree verdi pubbliche già esistenti o di nuovo impianto
- 4.5.3 La manutenzione del verde pubblico da parte di privati

- 4.6 Difesa fitosanitaria
- 4.6.1 Interventi obbligatori
- 4.6.2 Fitofarmaci a basso impatto ambientale
- 4.6.3 Violazioni

5. NORME FINANZIARIE E ORGANI DELEGATI ALL'OSSERVANZA E RISPETTO DEL REGOLAMENTO

SANZIONI

APPENDICE:

1. Specie autoctone e alloctone protette e consigliate: alberi
- 1.1. Elenco frutti antichi
2. Specie autoctone e alloctone protette e consigliate: arbusti
3. Specie vietate: alberi
4. Specie vietate: arbusti
5. Classificazione delle principali specie arboree in base allo sviluppo (altezza)
6. Classificazione delle principali specie arboree in base al portamento
7. Operazioni di manutenzione straordinaria
8. Schema di potatura con taglio al collare
9. Portamenti
10. Schemi di siepi
11. Schema per la stima del danno agli apparati radicali

PREMESSA

La vegetazione, costituita dal verde privato e dal verde pubblico (che formano una unica maglia ecologia), ha un ruolo fondamentale e insostituibile nella vita del pianeta per le funzioni di depuratore dell'aria e delle acque, per la costituzione e miglioramento del suolo, per l'incremento della biodiversità e rifugio per la vita animale, oltre ai positivi effetti che ha sul clima ed alla importanza che ha sul paesaggio che è anche tutelato dall'art.9 della Costituzione della Repubblica.

Gli interventi dell'uomo sul territorio hanno prodotto un progressivo e generale impoverimento dell'ambiente e della vegetazione in particolare. Nelle zone agricole, è evidente il ridimensionamento della presenza di alberi e siepi, mentre nei centri urbani, alla forte presenza di verde, spesso non corrisponde una adeguata scelta qualitativa.

Una corretta scelta delle specie, unita ad una buona gestione delle stesse, oltre a consentire di ridurre gli oneri manutentivi, permette di migliorare le funzioni e gli effetti sopra richiamati.

Spesso le esigenze dell'uomo contrastano con la presenza sul territorio della vegetazione, che viene perciò vista come un ostacolo da eliminare o come qualcosa da usare e gestire a nostro piacimento, anzichè considerarla un patrimonio.

Riteniamo che si possa e si debba trovare un giusto equilibrio tra le nostre esigenze e quelle dell'ambiente, favorendo da un lato la crescita di conoscenze, sensibilità ed educazione ambientale e dall'altro una gestione attenta e qualificata, ma anche flessibile e tesa alla ricerca di collaborazione, dell'esistente.

L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, intende quindi perseguire i seguenti obiettivi:

1. salvaguardare e qualificare il patrimonio arboreo ed arbustivo, nonchè le aree a verde pubblico e privato;
2. tutelare e favorire il ripristino del paesaggio tipico della pianura Padana venutosi a differenziare nel corso dei secoli;
3. fornire le linee guida per un corretto impianto e un corretto uso delle aree verdi, siano esse pubbliche che private;
4. educare il cittadino ad una diversa cultura del verde che nasca dalla conoscenza delle reali esigenze di vita delle piante e dell'ambiente in generale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare massima diffusione e conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e fornisce a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dallo stesso Regolamento di cui questa premessa costituisce parte integrante.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a protezione della vegetazione avente un uso ornamentale e delle aree di interesse ambientale presenti entro i confini comunali.

Non rientrano nel presente regolamento:

1. le colture agrarie
2. le colture forestali
3. gli orti domestici
4. la vegetazione di proprietà di:
 - istituzioni scientifiche legalmente riconosciute che svolgano documentata attività di ricerca in campo vegetale, agronomico e di conservazione e studio della flora;

- vivai
 - centri di giardinaggio.
5. gli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico già tutelati dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 2/1977 art. 6, modif. L.R. n. 11/1988 art. 39 e Decreto n.419/88;
 6. la vegetazione per la quale sono state stabilite forme di protezione specifiche mediante leggi aventi norme più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente regolamento.

2. TUTELA E CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

2.1 Criteri di vincolo per gli alberi

Sono oggetto di tutela gli alberi aventi una circonferenza superiore a 30 centimetri appartenenti alle specie: Quercus robur (farnia), Acer campestre, Ulmus minor, Carpinus betulus, sono altresì oggetto di tutela tutte le altre specie arboree aventi una circonferenza superiore ai 60 cm. misurati a m. 1,30 dal colletto ad eccezione delle specie vietate indicate in appendice (tabb. 3 e 4). Nel caso di alberi con più tronchi (alberi policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Possono essere oggetto di tutela specie arboree, erbacee ed arbustive di particolare pregio, non rientranti nel novero di quelle tutelate, individuate dall'Ufficio Ambiente; in questo caso il vincolo dovrà essere comunicato al proprietario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sono altresì oggetto di tutela, in deroga al limite minimo di 60 cm., tutti gli alberi piantati in sostituzione di alberi o arbusti abbattuti;

Sono oggetto di tutela tutti gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee presenti nei giardini storici o di interesse artistico, non vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, salvo che non sia dimostrata, da perizia di un tecnico abilitato, che parte di tali specie vegetali siano presenti a seguito di disseminazione naturale. Sono altresì oggetto di tutela tutti gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee presenti nelle aree di interesse naturalistico.

2.1.1 Criteri di vincolo per le siepi

le siepi, oltre a svolgere importanti funzioni ecologiche ed ambientali, hanno anche un importante ruolo soprattutto in un paesaggio particolarmente monotono quale è quello della Pianura Padana. Tra le funzioni ecologiche ed ambientali si ricordano: la protezione dal vento, protezione dall'erosione, nicchie ecologiche per la fauna (insetti, uccelli, piccoli animali) e quindi salvaguardia della biodiversità. A tale fine l'Amministrazione comunale intende salvaguardare l'esistente e promuovere la realizzazione di nuove siepi.

Per **siepe** si intende un insieme di alberi e/o arbusti appartenenti anche a specie diverse posizionati tra loro in modo tale da costituire, a maturità, una barriera continua avente una lunghezza minima di 10 m. Sono oggetto di tutela tutte le siepi presenti nel territorio comunale eccettuate quelle costituite dalle specie vietate indicate in appendice (tab. 4).

2.1.2 Interventi ammessi e vietati sui vegetali soggetti a tutela

Al fine di salvaguardare e tutelare l'esistente e lo stato di salute delle varie specie arboree, arbustive ed erbacee, per i vegetali oggetto di tutela gli interventi ammessi e consigliati sono indicati agli artt.3.1.1 e 3.3, mentre è fatto divieto di:

1. abbattere, rimuovere, danneggiare le specie di cui sopra (salvo eccezioni previste dall'art.3.1.1);
2. eseguire capitozzature;
3. alterare la naturale forma della chioma con interventi di potatura a meno che ciò non rientri nell'ordinaria manutenzione relativamente a vecchi capitozzi che hanno dato luogo a "teste di salice" o a vegetali tenuti ordinariamente in forma obbligatoria;
4. effettuare interventi che comportino l'impermeabilizzazione del terreno sul quale insistono gli apparati radicali dei vegetali;
5. effettuare riporti di terra superiori ai 15 cm. per le latifoglie e di 10 cm per le conifere nell'area sulla quale insistono gli apparati radicali;
6. effettuare asportazioni di terreno nell'area sulla quale insistono gli apparati radicali;
7. utilizzare i vegetali quali supporto per:
 - sostegno di catene, cancelli, sbarre;
 - cartelli;
 - manifesti;
 - fili o cavi elettrici qualora questi non siano lassi e possano provocare strozzature durante l'accrescimento degli organi epigei ed ipogei o qualora ciò comporti praticare fori di ancoraggio;
 - quanto altro possa arrecare danno al regolare sviluppo della pianta;
8. procedere a scavi di qualsiasi natura che possano danneggiare gli apparati radicali;
9. versare nel terreno o sul terreno sostanze dannose per la vita dei vegetali;
10. costruire manufatti, collocare pali o altri materiali rigidi nelle immediate vicinanze di un albero al fine di evitare che ciò possa costituire intralcio all'accrescimento del vegetale stesso.

2.1.3. Specie consigliate, ammesse e vietate

Al fine di tutelare il paesaggio, tipico della Pianura Padana, venutosi a differenziare nel corso dei secoli, col presente regolamento si pongono limitazioni nella scelta delle specie e delle varietà da mettere a dimora. Si è pertanto, messa a punto una selezione di specie consigliate in quanto o autoctone o naturalizzate o comunque entrate nella consuetudine dei luoghi (tab.1 e tab.2); si sono pure individuate specie vietate in quanto o considerate aggressive e quindi tendenti a sostituire la vegetazione locale o considerate assolutamente estranee al paesaggio padano (tab.3 e tab.4).

2.1.4 Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

3. VERDE PRIVATO

3.1. Tutela degli alberi e delle siepi dei privati

3.1.1. Criteri per concedere l'abbattimento

Chiunque intenda abbattere un albero o una siepe oggetto di vincolo (si veda l'articolo 2) deve chiedere autorizzazione all'Ufficio Ambiente che la rilascerà, entro 90 giorni dal ricevimento. Il termine dei 90 giorni deve ritenersi sospeso da una eventuale richiesta scritta dell'Amministrazione di documentazione integrativa; in questo caso l'autorizzazione verrà rilasciata dopo 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa; nel caso in cui trascorrono 90 giorni senza che sia intervenuta nessuna richiesta da parte dell'Ufficio Ambiente, e non sia stato rilasciato parere contrario, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa. Le domande devono essere effettuate compilando apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Ambiente.

L'abbattimento viene concesso, di norma, quando sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

1. L'albero sia stato messo a dimora in uno spazio inadeguato al suo sviluppo finale.
2. L'albero o la siepe siano in pessimo stato vegetativo ed il recupero non sia attuabile o siano morti.
3. L'albero sia stato pesantemente danneggiato da calamità naturali.
4. L'albero sia staticamente a rischio con relazione a firma di un tecnico abilitato, da prodursi a carico del richiedente.
5. L'albero sia di pericolo in riferimento al Nuovo Codice della Strada.
6. Nel caso di presentazione di un progetto di riqualificazione del verde che comporti una migioria ambientale all'esistente in base alla procedura e con i criteri previsti al punto 3.2.

L'abbattimento non è soggetto ad autorizzazione quando:

- a. L'albero non è vincolato (vedi art. 2.1) oppure l'albero o l'arbusto appartenga alle specie vietate riportate in appendice (tabb. 3 e 4).
- b. Dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone e/o cose. (in questo caso è sufficiente una comunicazione telefonica all'Ufficio Ambiente o alla Polizia Municipale)
- c. L'albero o gli individui costituenti la siepe presentino una malattia per la quale è obbligatorio l'abbattimento (previa perizia tecnica da conservarsi a cura del proprietario). Nel caso della siepe si possono abbattere i soli individui colpiti dalla malattia.

3.1.2 Obbligo della sostituzione

Gli alberi abbattuti in base all'art. 3.1.1 dovranno essere sostituiti con altri alberi giovani di specie adeguata al sito d'impianto a meno che non sia diversamente disposto dall'Ufficio Ambiente. Qualora la sostituzione in loco non sia possibile, o sia sconsigliata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far mettere a dimora le piante in luoghi indicati dal Comune. Le stesse indicazioni valgono per le siepi. Le specie sostitutive non devono appartenere alle specie vietate indicate in appendice (tabb. 3 e 4).

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'abbattimento il richiedente è tenuto ad eseguire l'abbattimento e la sostituzione entro 1 anno solare dalla data dell'autorizzazione stessa. E' altresì tenuto a conservare per un anno ancora l'autorizzazione e a presentarla agli organi preposti qualora venga da essi richiesta.

3.2. Nuovi impianti - Concessioni edilizie.

In tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione con annessa un'area cortiliva di pertinenza, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile. La sistemazione a verde è soggetta alla presentazione di documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato relativa allo stato di fatto dell'area prima dell'intervento. In essa dovranno essere riportate:

1. ubicazione delle specie vegetali;
2. genere, specie e varietà;
3. dati morfometrici (circonferenza misurata a 1,30 ml dal colletto ed altezza stimata) dei vegetali presenti nell'area da sistemare prima dell'intervento stesso.
4. inoltre dovrà essere allegato un rilievo fotografico dell'esistente.

Insieme allo stato di fatto deve essere presentato lo stato di progetto nel quale dovranno essere riportate:

1. ubicazione delle specie vegetali;
2. genere, specie, varietà e quantità;
3. dati morfometrici (diametro esatto ed altezza stimata) dei vegetali che si intendono porre a dimora nella nuova sistemazione;
4. zone a prato (qualora previste);
5. pavimentazioni (qualora previste);
6. arredi (qualora previsti).

I progetti dovranno salvaguardare, quanto più possibile, la vegetazione presente nell'area, in particolar modo quella soggetta a tutela e gli alberi ad alto fusto, ponendo particolare attenzione all'integrità del vegetale con particolare riferimento agli apparati radicali.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, l'Amministrazione comunale, al fine di reintegrare il patrimonio vegetale eliminato, esigerà dal proprietario o da chi per lui, la sostituzione delle specie abbattute con altre specie indicate dall'amministrazione stessa per un valore biologico e ornamentale uguale stimato con il procedimento di calcolo indicato nell'art.4 comma 2 del presente regolamento. Qualora lo spazio residuale non sia sufficientemente ampio per consentire il reimpianto di specie vegetali l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà a dimora dei nuovi vegetali in luogo diverso da quello oggetto di intervento.

A discrezione dell'Amministrazione comunale il proprietario è tenuto a costituire un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria per una somma pari al valore biologico e ornamentale delle piante abbattute, stimato con il procedimento di calcolo indicato nell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e ciò a garanzia dell'esecuzione del reimpianto. A fine lavori l'Amministrazione verificherà la corretta esecuzione del reimpianto sia per ciò che riguarda le tecniche adottate che per la qualità e quantità del materiale vegetale utilizzato e precedentemente definito da apposita specifica. Trascorso un anno dalla messa a dimora delle piante, e verificazione l'attecchimento, la somma cauzionale verrà svincolata.

3.2.1. Scelta delle specie: limitazioni, quantità e dimensione minima

Al fine di tutelare il paesaggio, tipico della locale pianura, venutosi a differenziare nel corso dei secoli, co, presente regolamento si pongono limitazioni nella scelta delle specie e delle varietà di alberi e arbusti da mettere a dimora. Pertanto gli **alberi** messi a dimora dovranno essere costituiti, almeno in parte, da specie autoctone o naturalizzate, in particolare:

- per le aree verdi collocate nella zona del centro urbano (ZONA A - tav. n. 7) le specie consigliate, indicate in tabella 1, di nuovo impianto dovranno essere non inferiori al 50 % del totale di quelle presenti nell'area, comprese le preesistenti.
- per le aree verdi poste al di fuori del centro urbano della seconda periferia o di campagna (ZONA B - tav. n. 7) le specie consigliate, indicate in tabella 1, dovranno essere non inferiori al 70% di tutte quelle presenti nell'area.

- Quanto alle **siepi**, nelle aree verdi poste al di fuori del centro urbano (ZONA B di - tav. 7) è fatto divieto di realizzare siepi monospecifiche a meno che non si tratti di interventi di restauro di giardini storici; è fatto altresì divieto di utilizzare, per la costituzione di siepi, le specie vietate indicate in appendice (tabb. 3 e 4). Per le specie consigliate si veda l'elenco riportato in appendice (tabb. 1 e 2).

Nel caso di interventi edilizi relativi a nuove costruzioni e ad ampliamenti di costruzioni esistenti si impone di mettere a dimora almeno un albero ogni 50 metri quadri e 10 metri quadri di arbusti ogni 150 metri quadri di superficie a verde del lotto, a meno che non sia diversamente disposto dall'Ufficio Tecnico sentito il parere scritto e vincolante dell'Ufficio Ambiente.

La realizzazione di nuove strade pubbliche, di nuove strade private e di strade di lottizzazione dovrà prevedere di norma un opportuno spazio utile per la piantagione di alberi, disposti in filare e presenti su almeno un lato di dette strade. Dovranno essere altresì previsti opportuni manufatti o paracarri di protezione del tronco degli alberi da danni meccanici prodotti dalle autovetture in manovra; il loro dimensionamento dovrà tenere conto delle dimensioni finali del tronco degli alberi protetti

Le specie arboree messe a dimora non dovranno avere un'altezza inferiore a 3 metri misurati dal colletto della pianta ed un diametro non inferiore a cm. 6 misurato a m. 1,30 dal colletto medesimo.

L'Ufficio Ambiente si esprime sulla conformità del progetto al presente regolamento. Il parere dell'Ufficio Ambiente è vincolante ai fini della realizzazione della sistemazione a verde.

3.2.2 Indicazioni progettuali in materia di sistemazione a verde di aree e alberate stradali.

.superficie minima per lo sviluppo degli apparati radicali degli alberi

Per nuove piantagioni deve essere rispettata una porzione superficiale minima di terreno non pavimentata (cioè terreno libero) pari ad almeno m. 2 di raggio misurati dalla base del tronco per alberi di 1^a e 2^a grandezza; di m.1 di raggio per gli alberi di 3^a grandezza. La porzione di terreno libera da pavimentazione non dovrà avere soluzioni di continuità col sottosuolo ovvero non dovrà presentare strati intermedi impermeabili tra lo strato di terreno esplorato dalle radici e il sottosuolo medesimo. L'apparato radicale di detti alberi dovrà, poi, essere libero di espandersi lateralmente nel suolo.

In casi eccezionali, qualora la superficie minima non possa essere garantita l'Ufficio Ambiente potrà autorizzare misure di rispetto inferiori da quelle prescritte purché vengano comunque garantite condizioni di vita ottimali per le piante messe a dimora, dietro parere scritto di un tecnico abilitato.

Si dovrà, inoltre, limitare quanto più possibile l'impiego di pavimentazioni impermeabili ad acqua e gas atmosferici.

. distanza di piantagione

La distanza di piantagione (sesto d'impianto) degli alberi deve tenere conto dello sviluppo in larghezza della chioma. A tal fine si riportano, per alcune tra le specie più frequentemente utilizzate, i seguenti valori indicativi

Alberi di 1^a grandezza (altezza finale oltre i 20 m.): distanza minima d'impianto m.10

Alberi di 2^a grandezza (altezza finale compresa tra i 10 e i 20 m.): distanza minima d'impianto m. 6

Alberi di 3^a grandezza (altezza finale non superiore ai 10 m.): distanza minima d'impianto m. 4

Alberi aventi portamento ascendente (forme fastigate, piramidali e colonnari): distanza minima d'impianto m. 4.

.distanze degli alberi dai confini

Sono quelle indicate dal codice civile e dagli usi e consuetudini vigenti.

.distanze degli alberi dal ciglio della strada e dagli incroci

Sono quelle indicate dal nuovo codice della strada ad eccezione degli alberi e arbusti collocati in area urbana pubblica

3.3. Interventi manutentivi e cure sugli esemplari tutelati

3.3.1. Interventi ammessi e consigliati

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti se non in contrasto con i divieti di cui all'art.2.1.2. Al fine di migliorare e qualificare gli interventi di manutenzione e cura si consiglia di consultare il parere di esperti;

3.3.2. Potatura

Le potature vanno effettuate solo in caso di effettiva necessità e se effettuate senza adeguate conoscenze possono essere una delle maggiori cause di rischio per la salute e stabilità degli alberi, non sono ammesse capitozzature o drastiche riduzioni dell'apparato aereo che alterino la naturale forma dell'albero a meno che tali interventi non riguardino alberi tenuti, abitualmente in forma obbligata come nel caso di siepi e forme topiarie.

Per la corretta potatura, si forniscono le seguenti indicazioni:

- la potatura di formazione, attuata per riequilibrare le chiome degli alberi e la forma dei cespugli, qualora questi presentino difetti strutturali e di forma, deve essere eseguita dopo una stagione vegetativa nella nuova sede d'impianto;
- la potatura di mantenimento deve essere eseguita per rimuovere rami o branche secche o per interventi nel caso di danneggiamenti a carico degli organi vegetali. Nel caso dei cespugli occorre prevedere una periodica (ogni due o tre anni) potatura di contenimento qualora si vengano a creare fenomeni di competizione degli apparati aerei tra le diverse specie o si abbiano dimensioni eccessive degli stessi in rapporto al luogo in cui sono ubicati ed all'effetto estetico che si vuole ottenere. I tagli di potatura devono prevedere o il raccorciamento dell'organo con taglio al di sopra di una cima di sostituzione (taglio di ritorno) oppure l'asportazione del ramo a livello del collare che è il punto di passaggio tra il ramo e il tronco o tra ramo principale e ramo secondario (si veda schema in appendice).

In generale si consiglia di non tagliare rami con sezione superiore a 7 cm, e di cospargere i grossi tagli con mastice per potature.

Nel caso di interventi di potatura di grandi alberi la cui chioma non ha la forma piramidale, le operazioni di taglio dovranno essere eseguite facendo attenzione a non danneggiare la chioma e gli apparati radicali.

Epoca consigliata di potatura per tutti gli alberi:

- per le caducifoglie dopo la caduta delle foglie e non oltre il 15 febbraio oppure dopo la ripresa vegetativa dal 1 luglio al 31 agosto;
- per le sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo in inverno dal 15 dicembre al 15 febbraio e in estate dal 1 luglio al 31 agosto.

3.5 Sanzioni

In caso di violazione accertata della vigente normativa il contravventore dovrà pagare una sanzione pecuniaria come indicato nella tabella allegata.

Chiunque metta a dimora alberi e arbusti in contrasto, per specie e per numero, alle norme riportate nei paragrafi 2.1.3, 3.1.2, 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 del presente regolamento, sarà tenuto entro un anno e a proprie spese, a risistemare l'area esterna secondo quanto riportato nei paragrafi 3.1.2, 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 anzidetti: in caso di inadempienza verrà applicata una sanzione pecuniaria compresa da £.200.000 a £.2.000.000 a seconda della gravità della violazione.

Chiunque abbatta un albero o una siepe tutelati, senza autorizzazione incorre in una sanzione amministrativa stabilita nella misura di £ 200.000 per ogni albero abbattuto e di £ 100.000 per ogni metro lineare di siepe abbattuta.

Sia il proprietario dei vegetali oggetto di interventi vietati o non autorizzati, che l'autore dell'intervento sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n.689.

Il proprietario dei vegetali abbattuti in violazione al regolamento dovrà, inoltre, provvedere entro un anno, alla reintegrazione del patrimonio arboreo e arbustivo proponendo un numero di alberi e cespugli di dimensioni e specie ritenuti idonei dall'Ufficio Ambiente, pari al valore delle piante abbattute calcolato come indicato nell'articolo 4.2; in caso di inadempienza, tale valore, maggiorato del 20%, verrà tramutato in sanzione pecuniaria.

Il Sindaco, in caso di violazione accertata della vigente normativa, avvenuta su una proprietà interessata da un intervento edilizio, oltre a far esigere il pagamento della sanzione pecuniaria può:

- sospendere i lavori e disporre una perizia tecnica volta ad accertare il danno prodotto;
- imporre l'impianto di specie, per un valore pari al danno stimato, sia sulla stessa area in cui erano presenti sia, in mancanza dello spazio necessario alla loro sopravvivenza, in altra area pubblica;
- revocare la concessione edilizia.

3.6. Smaltimento dei residui vegetali ottenuti dalla manutenzione dei giardini

I residui vegetali ottenuti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini o aree verdi devono essere portati alla Stazione Ecologica. Chi non adempie a tale obbligo incorre in una sanzione amministrativa stabilita nella misura di £ 200.000.

4. VERDE PUBBLICO

4.1 Norme di comportamento nei parchi e giardini

Le norme di comportamento da osservarsi nei parchi e giardini di proprietà comunale hanno la funzione di consentire a tutti una equilibrata fruizione delle aree e nello stesso tempo salvaguardare le aree stesse da eccessivo logorio o da atti che potrebbero produrre danno a persone o cose presenti in dette aree. Tali norme valgono sia per i singoli che per Enti, Associazioni, Gruppi, ecc.

4.1.2 Attività ammesse e attività vietate

Nei parchi e giardini pubblici, e più in generale nelle aree verdi pubbliche è ammesso praticare qualsiasi tipo di gioco purché non ostacoli la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi il parco.

Nei parchi e giardini pubblici, e più in generale nelle aree verdi pubbliche, è vietato ai privati di

- 1) Intralciare lo svago, il benessere e la sicurezza dei frequentatori
- 2) Piantare specie vegetali

- 3) Eseguire operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: potature; sfalci di prati; raccolta di semi, tuberi, bulbi, stoloni; diserbi. E' altresì vietato: asportare il cotico erboso, il terreno, le foglie e il muschio; effettuare riporti di terreno.
- 4) Asportare piante, parti di piante, frutti, semi e fiori.
- 5) Abbandonare, catturare, molestare, ferire intenzionalmente animali e insetti, nonché asportare uova e nidi.
- 6) Omettere di tenere sotto controllo o al guinzaglio un animale proprio o in affidamento.
- 7) Consentire ad un animale di sporcare con le proprie deiezioni viali, percorsi, prati. In questo caso chi accompagna l'animale dovrà raccogliere le deiezioni solide.
- 8) Cagionare danni a cose o persone, ivi inclusi i vegetali.
- 9) Danneggiare il manto erboso dei prati.
- 10) Utilizzare velocipedi e veicoli a motore al di fuori delle zone ove ne è consentito l'uso.
- 11) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, nonché siringhe usate, materiali tossici o inquinanti e tutto quanto possa costituire fonte di danno o di pericolo per persone o cose.
- 12) Esercitarsi nel tiro a segno con armi da fuoco, armi bianche, armi da getto e da lancio.
- 13) Campeggiare, bivaccare, accendere fuochi.

4.1.3 Attività soggette ad autorizzazione scritta

Le attività praticabili nei parchi e giardini pubblici solo previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Ambiente sono:

- a) Mettere a dimora e mantenere specie vegetali (si veda il paragrafo 4.5 del presente regolamento)
- b) Organizzare spettacoli, manifestazioni culturali e sportive, comizi, esposizioni.
- c) Esercitare forme di commercio.
- d) Installare attrezzature fisse o mobili.
- e) Campeggiare, bivaccare, preparare braci e carbonelle, utilizzare petardi e fuochi artificiali.
- f) Raccogliere semi, frutti, foglie, erbe spontanee; sfalciare i prati e raccogliere il materiale di risulta.
- g) Ottenere in uso temporaneo l'area del parco o del giardino per cerimonie, feste e convegni privati.

Le autorizzazioni devono essere esibibili se richieste dagli Agenti di P.M., personale tecnico comunale, guardie ecologiche.

4.1.4 Sanzioni

Ai contravventori verrà inflitta una pena pecuniaria da £ 200.000 a £ 2.000.000 a seconda della gravità e della recidività del fatto. Chi ha causato danni o alterato lo stato dell'area, oltre al pagamento dell'ammenda è tenuto a ripristinare, a proprie spese, lo stato stesso dell'area stessa nelle condizioni in cui essa si trovava prima che avvenisse il danneggiamento o l'alterazione.

4.2 Criteria di stima del danno biologico ed ornamentale arrecati al verde pubblico

Nel caso in cui venga arrecato un danno totale o parziale ad un albero, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista ornamentale, durante l'esecuzione di lavori o per qualsivoglia altro motivo o causa, l'Amministrazione comunale si

riserva il diritto di richiedere un giusto indennizzo per il danno arrecato. La stima del valore di piante arboree ornamentali, adottato in questa sede è stato ricavato ed opportunamente adattato da quello applicato in Francia, in Svizzera e, con qualche variante, dalle amministrazioni comunali di Milano e di Torino. Esso viene determinato a partire da un prezzo base desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali pubblicato dall'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore nell'anno in cui si è prodotto il danno; qualora la specie o la varietà in oggetto non fosse presente in tale elenco si ricorrerà ai "Prezzi informativi delle opere edili in Modena" edito dalla Camera di Commercio di Modena; tale prezzo verrà moltiplicato per opportuni coefficienti al fine di adattarlo al valore del singolo vegetale.

a. Prezzo base

Corrisponde ad 1/10 del prezzo di mercato per la specie e varietà considerata, desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali pubblicato dall'Assoverde o, mancando in questo, da "Prezzi informativi delle opere edili in Modena" edito dalla Camera di Commercio di Modena.

Per le latifoglie: il prezzo è riferito a piante aventi una circonferenza compresa tra i 10 e i 12 centimetri misurati ad 1 metro dal colletto.

Per le conifere: il prezzo è riferito a piante aventi un'altezza compresa tra i 150 e i 170 centimetri.

b. coefficiente del valore estetico e dello stato fitosanitario

Ha la funzione di adattare il valore stimato alle reali condizioni fitosanitarie e alle caratteristiche estetiche ed ecologiche della pianta oggetto di stima.

coefficiente	CARATTERISTICHE
0,5	pianta di scarsissimo valore, deperita, chioma pesantemente sformata
1	pianta poco vigorosa, colpita da parassiti o malattie, presenza di cavità
2	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo
3	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, in filare
4	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, solitaria
5	pianta sana, di media vigoria, in gruppo superiore a 5 esemplari
6	pianta sana, di media vigoria, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
7	pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 esemplari
9	pianta sana, vigorosa, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
10	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

Nota: le piante "in gruppo" possono indifferentemente appartenere alla stessa specie o a specie diverse.

c. coefficiente di posizione

Il valore di una pianta è maggiore laddove lo spazio circostante è urbanizzato, tale valore decresce laddove diminuisce il livello di urbanizzazione.

coefficiente	POSIZIONE
8	centro urbano
6	zone extra centro urbano

d. coefficiente di dimensione

Il valore di mercato di una pianta è correlato alle sue dimensioni ovvero alla sua età. Un parametro che tiene conto di questi aspetti è la sua circonferenza che esprime l'incremento diametrico del vegetale, incremento che, come noto, avviene per cicli annuali.

Circonf.	coefficiente	circonf.	coefficiente	circonf.	coefficiente	circonf.	coefficiente
30	1	110	10	190	19	340	27
35	1,25	115	10,5	195	19,5	350	27,5
40	1,5	120	11	200	20	360	28
45	1,75	125	11,5	210	20,5	370	28,5
50	2	130	13	220	21	380	29
55	2,5	135	13,5	230	21,5	390	29,5
60	3	140	14	240	22	400	30
65	3,5	145	14,5	250	22,5	410	30,5
70	4	150	15	260	23	420	31
75	4,5	155	15,5	270	23,5	430	31,5
80	5	160	16	280	24	440	32
85	5,5	165	16,5	290	24,5	450	32,5
90	7	170	17	300	25	460	33
95	7,5	175	17,5	310	25,5	470	33,5
100	9	180	18	320	26	480	34
105	9,5	185	18,5	330	26,5	490	34,5

Qualora la circonferenza misurata sia intermedia alla classe considerata si applicherà il coefficiente della classe inferiore. Per circonferenze inferiori ai 30 cm. si considera l'elenco prezzi dell'Assoverde o della Camera di Commercio.

Per circonferenze superiori a quelle indicate in tabella, si considererà un incremento del coefficiente di 1 punto ogni 20 cm. di incremento della circonferenza a partire dall'ultima misura presente nella tabella di cui sopra.

e. percentuale di deprezzamento

Tiene in considerazione la riduzione di valore che la pianta può subire a causa di erranee operazioni manutentive.

deprezzamento	Causa
20%	asportazione di rami principali e secondari
40%	potatura forte di branche secondarie (capitozzatura o raccorciamento di branche secondarie)
60%	potatura forte di branche principali (capitozzatura o raccorciamento di branche principali) e/o interventi dendrochirurgici
90%	capitozzatura del tronco

Se l'erronea operazione manutentiva è avvenuta negli anni precedenti al momento in cui viene determinata la percentuale di deprezzamento i valori indicati vengono ridotti di 10 punti percentuali per le prime tre classi (alle quali saranno attribuiti, rispettivamente, i seguenti valori: 10%, 30% e 50%) e di 20 punti percentuali per l'ultima classe (alla quale sarà attribuito il seguente valore: 70%) purchè l'albero abbia reagito convenientemente.

Il valore della pianta abbattuta si ottiene moltiplicando il prezzo base per i coefficienti; al valore così ottenuto si sottrae il deprezzamento:

$$\text{valore ornamentale della pianta (v.o.p.)} = \text{valore della pianta (v.p.)} - \text{deprezzamento (dep.)}$$

dove:

$v.p. = \text{prezzo base} \times \text{coeff. di posizione} \times \text{coeff. estetico e fitosanit.} \times \text{coeff. di dimensione}$

$\text{dep.} = \text{valore della pianta (v.p.)} \times \text{percentuale di deprezzamento (dep.)}$

Danno totale

In caso di morte della pianta il valore da indennizzare è pari al valore ornamentale della pianta (v.o.p.) di cui sopra.

Danno meccanici al fusto

Qualora il fusto sia lesionato (danneggiato o scortecciato) il danno biologico viene così valutato:

LESIONI IN % DELLA CIRCONFERENZA DEL FUSTO	INDENNITÀ IN % DEL VALORE ORNAMENTALE DELLA PIANTA
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 21 a 25	25
da 26 a 30	35
da 31 a 35	50
da 36 a 40	60
da 41 a 45	80
da 46 a 50	90
oltre 51	100

Il valore del danno ricavato dalla tabella aumenta di 1/3 del valore ottenuto per ogni 50 cm. di altezza della ferita. La stima del danno tiene in considerazione, oltre che il danno diretto, anche il potenziale danno indiretto derivante dal fatto che il danneggiamento dei tessuti corticali può consentire l'ingresso di patogeni, tra i quali gli agenti delle carie; pertanto quanto più estesa è la lesione tanto più grave è il danno arrecato.

La lesione viene determinata in percentuale sulla circonferenza: si misurano la lunghezza della lesione parallelamente al terreno e la circonferenza del fusto all'altezza della lesione; dai valori così ottenuti si ricava la % di porzione di circonferenza lesionata.

Danni all'apparato aereo

Qualora a causa di interventi di potatura, a causa di urti meccanici o per qualsiasi altra causa, venga danneggiato l'apparato aereo, tale danno si valuterà in percentuale sul valore complessivo dell'albero prima che questi subisse il danno.

La percentuale da applicarsi si ricava dalla tab. e: "Percentuale di deprezzamento".

Danni agli apparati radicali

Qualora vengano eseguiti scavi in prossimità delle radici degli alberi e tali scavi asportino o danneggino le dette radici il danno biologico, espresso percentualmente sul valore ornamentale della pianta (v.o.p.), viene così stimato:

$\text{danno} = v.o.p. \times H/100$

L'incidenza percentuale del danno sull'apparato radicale (H) è espressa dal settore angolare danneggiato diviso 3,6. Vengono considerati i danni per scavi effettuati a m. 3 dal colletto per gli alberi di altezza fino a m. 20; vengono considerati i danni effettuati alle radici per scavi effettuati a m.4 del colletto per alberi di altezza superiore a m. 20.

4.3 Protezione degli alberi e degli arbusti nei cantieri

Col presente regolamento vengono fissate alcune norme che valgono sia per i cantieri a committenza pubblica che per i cantieri a committenza privata.

Nei casi di realizzazione di una nuova infrastruttura e di manutenzione straordinaria per gli impianti a rete, nel caso di costruzione ex novo o di modifica di manufatti di proprietà pubblica, dell'Azienda Gas e Acqua, dell'Enel e della Telecom il progetto dovrà essere vistato dall'Ufficio Ambiente il quale esprimerà parere vincolante ai fini dell'approvazione dello stesso in merito alla salvaguardia della vegetazione interessata dall'esecuzione dei lavori.

Norme per la protezione:

Tronco: proteggere il tronco da possibili urti meccanici mediante il posizionamento a terra di uno steccato atto ad evitare danni da urto dei mezzi meccanici. Tale steccato dovrà circondare interamente il tronco del vegetale, potrà essere realizzato con materiali di circostanza o con tavole in legno da cantiere, dovrà avere un'altezza minima di m 1,10 e dovrà essere collocato ad una distanza minima dal tronco di cm. 50.

Radici: La posa di tubazioni dovrà avvenire al di fuori della proiezione della chioma dell'albero sul terreno, eccezion fatta per le specie la cui chioma abbia uno sviluppo contenuto rispetto il normale portamento a seguito di consistente potatura di contenimento o ci si trovi di fronte a piante con portamento ascendente; in questi casi l'area di rispetto avrà un raggio minimo di 4 metri, misurati alla base del tronco.

Qualora ciò non sia possibile i lavori di scavo entro questa area dovranno essere eseguiti a mano. Le radici asportate dovranno presentare un taglio netto; si consiglia di tagliare solamente le radici aventi un diametro inferiore ai 3 cm.; per radici aventi un diametro maggiore l'attraversamento dovrà passare al di sotto di esse. Lo scavo deve rimanere aperto il minor tempo possibile e comunque per un periodo di tempo non superiore ad 1 settimana. Qualora ciò non sia possibile le radici affioranti dovranno essere coperte con juta e bagnate periodicamente a seconda dell'andamento stagionale.

Suolo: Le operazioni di cantiere non devono peggiorare, nei limiti del possibile, le condizioni strutturali, chimiche e biochimiche del terreno interessato dagli apparati radicali delle specie vegetali. L'area di rispetto corrisponde alla proiezione della chioma dell'albero sul terreno stesso

Al fine di evitare costipamenti del terreno non possono essere depositati materiali di cantiere nella zona corrispondente alla proiezione della chioma dell'albero sul terreno stesso quali: inerti, prefabbricati, materiali da costruzione, macchinari, gru, ecc. Non dovranno essere versate su di esso acqua di lavaggio dei pavimenti e dei macchinari, in particolare le acque contenenti polveri di cemento, oli, petrolio e suoi derivati (nafta, benzina, ecc.), vernici, solventi, liquidi impermeabilizzanti e quanto altro possa nuocere o risultare fitotossico per gli apparati radicali.

Gli accessi al cantiere dovranno essere collocati a debita distanza dalla zona interessata dagli apparati radicali. Qualora ciò non sia possibile la parte superficiale del terreno dovrà essere ricoperta con uno strato di 20 cm. di materiale drenante (ghiaia, lapillo vulcanico, vulcanite, ecc.) sul quale verranno poste tavole di legno da cantiere o piastre di ferro. Non dovrà essere modificata la quota di campagna nell'area interessata dagli apparati radicali né con riporti di terreno superiori ai 15 centimetri (10 centimetri per le conifere) né con asportazioni di terreno. Eventuali livellamenti nella zona di terreno interessata dagli apparati radicali dovranno essere eseguiti a mano.

I materiali di risulta del cantiere dovranno essere rimossi dal cantiere stesso; è severamente vietato interrarli sul posto.

4.3.1 Sanzioni

In caso di violazione accertata della vigente normativa il contravventore dovrà pagare una sanzione pecuniaria pari a £ 200.000 per ogni albero danneggiato e £ 100.000 per ogni arbusto danneggiato oltre all'indennizzo del danno biologico causato alla vegetazione, stimato mediante il procedimento di calcolo indicato nel paragrafo 4.2 del presente regolamento.

4.4 Criteri di collaudo da parte degli uffici tecnici comunali delle opere a verde pubblico progettate e realizzate da privati nell'ambito degli interventi di lottizzazione.

Il lottizzante si impegna a sistemare (pedonali, piste ciclabili, arredo,...) e a piantumare le aree destinate a verde pubblico, secondo il progetto approvato. Eventuali varianti nella scelta delle essenze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Il lottizzante si impegna a fornire la garanzia di attecchimento sulle piante messe a dimora effettuando tutti i lavori necessari di manutenzione ordinaria compreso l'innaffiamento. Tale garanzia ha la durata di un anno solare dalla presa in carico da parte del Comune. A partire dalla data di comunicazione di avvenuta piantagione potranno essere eseguiti sopralluoghi congiunti tra il Tecnico Comunale responsabile del verde o tecnico incaricato dal Comune e il rappresentante del lottizzante in cui sarà verbalizzato in contraddittorio lo stato di vegetazione delle piante presenti. Se da tali sopralluoghi risultasse che le piante non fossero in buone condizioni vegetative, esse andranno sostituite non appena si presentino le condizioni stagionali opportune e senza che ciò comporti alcun onere da parte del Comune. Le sostituzioni dovranno avvenire con piante identiche a quelle fornite.

Le specie arboree messe a dimora non dovranno avere un'altezza inferiore a 3 metri misurati dal colletto della pianta ed un diametro non inferiore a cm. 6 misurato a m. 1,30 dal colletto medesimo; devono essere in forma libera (laddove non diversamente specificato) non devono presentare:

difetti strutturali;

branche con corteccia inclusa;

pregressi tagli di potatura di raccorciamento aventi diametro superiore a cm. 7;

colletto e fusto danneggiato da urti meccanici;

devono presentare:

una chioma equilibrata, non filata;

un buono stato fitosanitario.

Le opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, ciclabili, cordoli, ecc.) realizzate nell'ambito di comparti edilizi, devono essere ceduti al Comune con le necessarie garanzie di inibizione della crescita delle erbe infestanti (tessuto non tessuto, caldane, ecc.)

4.5 Convenzioni e comodati

4.5.1 La messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee su suolo pubblico da parte di privati

Sul suolo pubblico è fatto divieto, da parte di soggetti privati, siano essi singoli che Associazioni, di porre a dimora specie vegetali. Tuttavia, i soggetti privati possono concordare con l'Amministrazione comunale l'acquisto e la messa a dimora di specie vegetali in suolo pubblico nei modi, nei tempi e con le specie concordate con l'Amministrazione stessa.

Tali specie, una volta messe a dimora, sono di proprietà dell'Amministrazione la quale, laddove non diversamente specificato, se ne assume gli oneri manutentivi.

In caso di violazione accertata della vigente normativa il contravventore è tenuto a rimuovere le specie abusivamente messe a dimora a proprie spese, ripristinando lo stato dell'area nelle condizioni in cui essa si trovava prima della violazione entro i termini stabiliti dall'Ufficio Ambiente in relazione alla salvaguardia o meno delle specie, ovvero:

1. per specie vietate: entro un mese;
2. per specie da salvaguardare e da reimpiantare in altro luogo: nella stagione opportuna.

In caso di inadempienza si applicherà una sanzione pecuniaria di €. 200.000 per piante erbacee o arbustive e di €. 200.000 per ogni albero messo a dimora.

4.5.2. La sponsorizzazione di aree verdi pubbliche già esistenti o di nuovo impianto

I soggetti privati, siano essi Aziende, Ditte, Esercizi Commerciali, singoli e Associazioni possono chiedere all'Amministrazione comunale di sottoscrivere una convenzione in base alla quale si assumono l'onere della progettazione, dell'acquisto e della messa a dimora di specie vegetali in suolo pubblico con possibilità di rendere pubblico il proprio intervento. A questo proposito, di seguito, vengono riportate le norme generali che regolano tale convenzione:

1. La parte si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori di sistemazione a verde dell'area individuata, nonché a produrre il relativo progetto.

A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere.

2. La parte si impegna a provvedere alla copertura finanziaria delle spese annue di manutenzione dell'area verde per un periodo minimo di anni, da definire. Al termine di tale periodo, a discrezione della parte e sentito il parere favorevole del Comune, la parte potrà rinnovare la convenzione con l'Ente Pubblico.

3. Il progetto, firmato da un tecnico abilitato, dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere vincolante dell'Assessorato competente del Comune. Il progetto dovrà essere rappresentato almeno su di una planimetria in scala 1:100 o 1:200 a seconda delle dimensioni dell'area; dovrà, altresì, descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, riportare le essenze vegetali impiegate e la loro esatta localizzazione.

4. L'area a verde dovrà essere conservata secondo le corrette pratiche manutentive e tenuta nelle migliori condizioni. Ogni variazione alla sistemazione approvata dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Ufficio Ambiente.

5. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area oggetto di convenzione, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari ma comunque volti a mantenere nel migliore dei modi la sistemazione approvata.

6. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e uno o più cartelli informativi collocati nell'area verde convenzionata, del formato e disegno stabiliti dal Comune. Il numero di tali cartelli sarà concordato dalle parti in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde. L'esposizione di tali cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il Comune si impegna a pubblicizzare la collaborazione, citando le aree e le parti che vi hanno concorso, mediante le forme che riterrà più opportune o che verranno stabilite dalle parti nella convenzione. Verrà altresì dato risalto all'iniziativa mediante comunicati stampa indirizzati ai periodici locali e nazionali.

7. Per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi gravanti sull'area a verde, agli Enti competenti spetterà l'obbligo di avvertire la parte e il progettista. A tali Enti spetta, altresì, l'obbligo di ripristinare l'area nello stato quo ante i lavori.

8. L'area a verde rimarrà, per tutta la durata della convenzione, destinata ad uso pubblico

9. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle prescritte condizioni manutentive, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga arbitrariamente alterato lo stato dei luoghi, la convenzione si intenderà automaticamente decaduta e il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

10. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali della presente convenzione, si provvederà secondo la normativa vigente in materia.

11. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e i regolamenti comunali.

4.5.3 La manutenzione del verde pubblico da parte di privati

La manutenzione di aree verdi pubbliche o l'esecuzione di alcune cure colturali in aree verdi pubbliche da parte di privati, siano essi singoli che Associazioni, devono essere concordate con l'amministrazione comunale mediante una convenzione nel quale si stabiliscono i tempi e i modi degli interventi. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni a persone o cose che potranno prodursi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto di concordato; a tal riguardo i privati, siano essi singoli che facenti parte di Associazioni, dovranno dotarsi di assicurazione personale contro gli infortuni e responsabilità civile.

4.6 Difesa fitosanitaria

4.6.1 Interventi obbligatori

Al fine di mantenere in buono stato vegetativo il patrimonio verde, sia pubblico che privato, in base alle normative vigenti e all'art. 500 del Codice Penale è fatto obbligo di prevenire la diffusione di parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e cagionare danni al verde. In base alla vigente legislazione è obbligatoria la lotta alla Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) (Decreto Ministeriale del 20.05.1926), al Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) (Decreto Ministeriale n. 412 del 3.09.1987) e al Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96 M.I.R.A.A.F.).

E' inoltre obbligatoria la lotta all'HYPHANTRIA CUNEA DRUY (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

Qualora, nel futuro, fossero presenti nel territorio comunale parassiti animali o vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e cagionare consistenti danni al verde per essi sarà resa obbligatoria la lotta mediante ordinanza.

Gli abbattimenti delle piante affette da malattie letali ed epidemiche dovranno essere effettuati durante i mesi asciutti e/o freddi, evitando la diffusione nell'ambiente della segatura derivante dai tagli. Le ceppaie degli alberi abbattuti dovranno essere asportate ed il terreno intorno alla buca dovrà essere disinfettato con fungicidi. Il materiale di risulta dovrà essere bruciato.

4.6.2 Fitofarmaci a basso impatto ambientale

Per i trattamenti contro parassiti animali e vegetali dovranno essere impiegati prodotti biologici o, in mancanza di questi, prodotti ad azione mirata e comunque di classe inferiore alla I e II. I trattamenti dovranno essere eseguiti nei termini consentiti dalla legge.

4.6.3 Violazioni

In caso di violazione accertata della vigente normativa il contravventore dovrà pagare una sanzione pecuniaria compresa da £.200.000 a £.1.000.000 a seconda della gravità della violazione.

5. NORME FINANZIARIE E ORGANI DELEGATI ALL'OSSERVANZA E AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Le somme derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento saranno caricate in apposito capitolo del bilancio comunale e utilizzate esclusivamente per finanziare interventi riguardanti il verde pubblico.

Gli organi deputati a vigilare affinché siano osservate le norme contenute nel presente regolamento sono gli agenti di Polizia Municipale, le Guardie ecologiche volontarie e i dipendenti dell'Ufficio Ambiente; l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono di competenza dei dipendenti dell'Ufficio Ambiente congiuntamente agli agenti di Polizia Municipale; le contravvenzioni sono elevate dagli agenti di Polizia Municipale.

6. NORMA TRANSITORIA

Al fine di favorire alla cittadinanza l'opportuna conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento, al fine di accrescere la sensibilità e consapevolezza dei cittadini nei riguardi del patrimonio vegetale ed al fine di mitigare l'impatto che l'applicazione immediata delle sanzioni provocherebbe, si stabilisce che:

1. nel periodo compreso tra l'approvazione del presente regolamento e il 30.11.2000 le sanzioni pecuniarie ivi previste sono sospese in attesa di una verifica da parte del Consiglio Comunale entro la medesima data. La sospensione non si applica alle sanzioni previste ed applicate al verde pubblico;
2. le indicazioni e gli obblighi previsti dagli art.3.2, 3.2.1, 3.2.2, nei casi di interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione con annessa un'area cortiliva di pertinenza, si applicano ai progetti che verranno presentati al Comune a decorrere dal 01.09.1999.

SANZIONI

Art.	VIOLAZIONE	Sanzione (in lire)
2.1.2	operazioni vietate Punti da 4 a 10 Punti 2-3 per ogni albero abbattuto per ogni metro lineare di siepe abbattuta	da £.100.000 a £.2.000.000 da £.200.000 a £.2.000.000 £.200.000 più indennizzo danno biologico £.100.000 più indennizzo danno biologico
2.1.3	alberi e siepi: erronea messa a dimora di specie per qualità e quantità con mancato ripristino entro un anno	da £.200.000 a £.2.000.000
3.1.1	abbattimento di albero non rientrante nelle categorie consentite (per albero) abbattimento di siepe non rientrante nelle categorie consentite (per metro lineare di siepe)	£.200.000 più indennizzo danno biologico £.100.000 più indennizzo danno biologico
3.1.2	obbligo della sostituzione : mancata sostituzione entro un anno	da £.200.000 a £.2.000.000
3.2	sistemazione a verde senza la presentazione dello stato di fatto e dello stato di progetto e/o senza parere favorevole da parte dell'Ufficio ambiente in merito allo stato di progetto. Presentazione dello stato di fatto non corrispondente al vero	da £.500.000 a £.2.000.000
3.2.1	violazione delle norme sulle limitazioni nella scelta delle specie,	
3.2.2	quantità e dimensione minima: mancata sistemazione entro un anno se l'abbattimento interessa alberi vincolati (per albero)	da £.200.000 a £.2.000.000
3.3.2	capitozzatura e drastica riduzione dell'apparato aereo	da £.200.000 a £.2.000.000
3.6	inadempienze smaltimento residui vegetali prodotti dalla manutenzione	£.200.000
4.1.2	svolgimento di attività vietate nei parchi e giardini	da £.200.000 a £.2.000.000
4.3	danneggiamento degli alberi vincolati o di proprietà nei cantieri (per albero)	indennizzo danno biologico + £.200.000
4.3	danneggiamento arbusti vincolati o di proprietà nei cantieri (per arbusto)	indennizzo danno biologico + £.100.000
4.5.1	violazione del divieto di messa a dimora di specie vegetali sul suolo pubblico	£.200.000 per piante erbacee e arbusti £.200.000 per ogni albero
4.6	non attuazione degli interventi fitosanitari	da £.200.000 a £.1.000.000

APPENDICE

1. Alberi: specie autoctone e specie alloctone protette e consigliate

SPECIE AUTOCTONE	
nome botanico	nome volgare
<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	ontano bianco
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaetner	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco
<i>Carpinus betulus</i> var. <i>fastigiata</i>	carpino b. piramidale
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Malus sylvestris</i> Miller	melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco
<i>Populus x canescens</i>	pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L. *	pioppo nero*
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio
<i>Pyrus pyraeaster</i> L.	pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	farnia
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile
<i>Salix purpurea</i>	
<i>Salix triandra</i> L.	salice da ceste
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso
<i>Ulmus minor</i> Miller	olmo campestre
SPECIE ALLOCTONE	
<i>Acer monspessulanum</i> L.	acero minore
<i>Acer opulifolium</i> Chaix	opalo o loppo
<i>Acer platanoides</i> L.	acero riccio
<i>Aesculus x carnea</i>	ippocastano rosso
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	ippocastano
<i>Alnus cordata</i> Desf.	ontano napoletano
<i>Celtis australis</i> L.	bagolaro, spaccasassi
<i>Eleagnus angustifolia</i> L.	olivello di Boemia
<i>Ficus carica</i> L.	fico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	frassino meridionale
<i>Juglans regia</i> L.	noce
<i>Morus alba</i> L.	gelso bianco
<i>Morus nigra</i> L.	gelso nero
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	carpino nero
<i>Populus nigra</i> 'Italica'*	pioppo cipressino*
<i>populus tremula</i> L.	pioppo tremulo
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach	noce del Caucaso
<i>Quercus cerris</i> L.	cerro
<i>Quercus petraea</i> (Mattu.) Liebl.	rovere
<i>Quercus pubescens</i> Wild.	roverella
<i>Salix babylonica</i> L.	salice piangente
<i>Salix caprea</i> L.	salicone
<i>Salix viminalis</i> L.	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	sorbo comune
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	ciavardello
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	cipresso calvo
<i>Tilia</i> spp.	tigli
<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	olmo del Caucaso

Sono altresì consigliate ed ammesse tutte le specie da frutto con particolare riferimento ai “frutti antichi” di seguito riportati.

* Tali specie sono consigliate purché collocate ad una congrua distanza di rispetto da abitazioni, uffici, fabbricati ad uso commerciale, aree ricreative, parcheggi.

1.1 Frutti antichi

cultivar
MELI
<i>Priscilla di Campagnola</i>
Poppina muzzi
Renetta ananas
<i>Parmena dorata d'inverno</i>
<i>Calvilla bianca d'inverno</i>
<i>Drappo dorato</i>
<i>Aranciata di Cox</i>
<i>Renetta grigia</i>
<i>Annurca</i>
Durello
<i>Piana</i>
<i>Rosa romana</i>
<i>Rosa mantovana</i>
<i>Campanina</i>
Commercio
<i>Decio</i>
<i>Lavina</i>
PERI
<i>Mirandino rosso</i>
<i>Martinelli</i>
<i>Spadoncina</i>
<i>Butirra Hardy</i>
<i>Cedrata romana</i>
<i>Curato di Succi</i>
<i>Spina Carpi</i>
<i>Mora di Faenza</i>
<i>Decana del comizio</i>
<i>Decana d'inverno</i>
<i>Passacrassana</i>
<i>Martin secco</i>
SUSINI
<i>Regina Claudia</i>
<i>Zucchella</i>
<i>Stanley</i>
<i>Anna Spath</i>
<i>Bluefree</i>
ALBICOCCHI
<i>Precoce d'Imola</i>
<i>Reale d'Imola</i>
<i>Palummella</i>
<i>Boccuccia liscia</i>
CILIEGI
<i>Bigarreau Moreau</i>
<i>Bigarreau Burlat</i>
<i>Bigarreau Napoleon</i>

<i>Mora di Vignola</i>
<i>Durone di Vignola</i>
<i>Durone della Marca</i>
<i>PESCHI</i>
<i>Sant'Anna Balducci</i>
<i>Bucoincavato</i>
<i>Regina d'ottobre</i>

2. Arbusti: specie autoctone e specie alloctone protette e consigliate

SPECIE AUTOCTONE	nome comune
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. (#)	biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> (L.) Jacq.(#)	biancospino
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	caprifoglio, madreSelva
<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo
<i>Rosa canina</i> L.	rosa di macchia
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio
SPECIE ALLOCTONE	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J Roemer (#)	agazzino
<i>Buxus sempervirens</i> L.	bosso, bossolo
<i>Buddleia davidii</i> Franch.	albero delle farfalle
<i>Cornus mas</i> L.	corniolo
<i>Crataegus azarolus</i> (#)	azzeruolo
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	fiore d'angelo
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	ibisco
<i>Ilex aquifolium</i> L.	agrifoglio
<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	gelsomino di San Giuseppe
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	maggiociondolo
<i>Mespilus germanica</i> L.	nespolo europeo
<i>Paliurus spina christi</i>	paliuro
<i>Punica granatum</i> L.	melograno
<i>Pyracantha coccinea</i> (#) M.J. Roemer	piracanta
<i>Rhus cotinus</i> L.	scotano
<i>Rosa spp.</i>	rose
<i>Syringa vulgaris</i> L.	lillà, serenella
<i>Viburnum carlesi</i> Hemsl.	
<i>Viburnum lantana</i> L.	lantana
<i>Viburnum tinus</i> L.	lentaggine

(#): specie attualmente non consigliata in quanto suscettibile ad attacchi di colpo di fuoco batterico (*Erwinia amilovora*)

3. Alberi: specie vietate

nome botanico	nome comune
genere <i>Abies</i> (eccettuate forme nane)	abeti
genere <i>Pinus</i> (eccettuate forme nane)	pini
<i>Thuja spp.</i>	
<i>Acer negundo</i> L.	acero americano
<i>Betula spp</i>	betulle
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	ailanto
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	falso indaco
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	cipresso dell'Arizona

4. Siepi: vietate per la realizzazione di siepi

nome botanico	nome comune
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	
<i>Betula</i> spp.	betulle
<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin.	libocedro
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.	
<i>Cupressocyparis x leilandii</i> (Dallim. & Jacks) Dallim.	cipresso di leiland, leiland
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	cipresso argentato
genere <i>Abies</i>	abeti
genere <i>Pinus</i>	pini
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnolia sempreverde
<i>Photinia</i> spp	
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	lauro
<i>Thuja</i> spp	

5. Classificazione delle principali specie arboree in base allo sviluppo (altezza)

Prima grandezza

Alberi che raggiungono un'altezza finale superiore ai m. 20

nome botanico	nome comune
<i>Acer platanoides</i>	acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero di monte
<i>Acer saccharinum</i>	acero saccarino
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano
<i>Catalpa bignonioides</i>	catalpa
<i>Cedrus atlantica</i>	cedro dell'Atlante
<i>Cedrus deodara</i>	cedro deodara
<i>Cedrus libani</i>	cedro del Libano
<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Fagus sylvatica</i>	faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino comune
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	frassino meridionale
<i>Gleditschia triacanthos</i>	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	albero dei tulipani
<i>Magnolia grandiflora</i> *	magnolia
<i>Pinus nigra</i>	pino nero
<i>Pinus pinea</i>	pino domestico
<i>Platanus orientalis</i>	platano
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo comune
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	noce del Caucaso
<i>Quercus cerris</i>	cerro
<i>Quercus coccinea</i> *	quercia rossa
<i>Quercus ilex</i> *	leccio

Quercus robur	farnia
Quercus palustris *	quercia delle paludi
Quercus petraea	rovere
Quercus pubescens *	roverella
Quercus rubra	quercia americana
Robinia pseudacacia	falsa acacia
Ginkgo biloba	ginco
Salix alba *	salice bianco
Sophora japonica *	sofora
Tillia spp.	tigli

Seconda grandezza

Alberi che raggiungono un'altezza finale compresa tra i 10 e i 20 metri.

nome botanico	nome comune
Acer campestre	acero campestre
Acer negundo	acero americano
Albizia julibrissin	albizzia
Alnus cordata	ontano napoletano
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Catalpa bignonioides	
Cercis siliquastrum *	albero di Giuda
Fraxinus ornus	orniello
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Paulownia imperialis	paulonia
Populus tremula	pioppo tremulo
Prunus avium	ciliegio selvatico
Sorbus aria *	sorbo montano
Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori
Tilia americana	
Tilia x euchlora	

Terza grandezza

Alberi che non superano l'altezza finale di m. 10

nome botanico	nome comune
Crataegus spp	biancospini
Elaeagnus angustifolia	olivo di Boemia
Hibiscus syriacus	ibisco
Koelreuteria paniculata	
Prunus laurocerasus	lauro
Prunus serrulata	
Prunus spinosa	
Tamarix gallica	tamerice

- alberi la cui altezza oscilla tra la classe considerata e quella inferiore.
-

6. Classificazione delle principali specie arboree in base al portamento.

Portamento ascendente (forme fastigate, piramidali e colonnari)

Esempi:

Cupressus sempervirens (cipresso)

Populus nigra 'Italica' (pioppo cipressino)

Carpinus betulus pyramidalis (carpino piramidale)

Calocedrus decurrens (libocedro)

Portamento raccolto (forme ovoidali, sferoidali e "ad ombrello")

Esempi:

Juglans regia (noce)

Acer campestre (acero campestre)

Tilia spp (tigli)

Platanus spp (platani)

Fraxinus spp (frassini)

Ulmus spp (olmi)

Portamento espanso (forme irregolari, globose e cespitose)

Esempi:

Quercus cerris (cerro)

Quercus palustris (quercia delle paludi)

Catalpa bignonioides (catalpa)

Cedrus libani (cedro del Libano)

Paulownia imperialis (paulonia)

Portamento scalare (forme coniche)

Esempi:

Carpinus betulus (carpino)

Taxodium disticum (cipresso calvo)

Cedrus atlantica (cedro dell'Atlante, forma giovanile)

Sequoia spp (sequoie)

Portamento decombente (forme piangenti e pendule)

Esempi:

Salix babylonica (salice piangente)

Sophora pendula (sofora pendula)

Appendice 7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Elenco delle principali operazioni rientranti nella manutenzione straordinaria

- 1) impianto irriguo
- 2) interventi curativi
- 3) miglioramento fisico-chimico del terreno nella zona degli apparati radicali
- 4) drenaggio del terreno
- 5) ancoraggi elastici per mettere in sicurezza l'albero o parte di esso
- 6) potatura di alleggerimento
- 7) potatura di riforma da eseguirsi a seguito di eventi eccezionali